

**Convenzione per servizio di noleggio auto senza autista per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19/2007 s.m.i. CIG 0527118F84**

**TRA**

**La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.**, con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche "**S.C.R. - Piemonte S.p.A.**")

**E**


**ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.**, sede legale in Scandicci (FI), Via Pisana n. 314/B, capitale sociale Euro 158.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di presso la Camera di Commercio di Firenze al n. 00879960524, REA 469866 di Firenze P. IVA 00879960524, in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Paolo GHINOLFI (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Paolo Ghinolfi

**PREMESSO CHE**

a) con L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. è stata istituita la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. quale Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. n. 90-10532 del 29 dicembre 2008, la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un Fornitore unico per il servizio di noleggio auto senza autista da destinarsi ai soggetti di



cui all'art. 3 L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;

e) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1 e 2 lett. a) e b) L.R. 19/2007 s.m.i., S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente alla presente Convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente Convenzione;


d) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con disposizione del Presidente del C.d.A n. 65 del 6 agosto 2010, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/06 s.m.i avente ad oggetto l'affidamento del servizio di noleggio auto senza autista per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19/2007 s.m.i. mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

e) con provvedimento n. 94 del 3 dicembre 2010, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente l'appalto a ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. per un prezzo complessivo massimo di Euro 12.229.940,00 (dodicimilioniduecentonovantanovemilanovecentoquaranta/00) oltre I.V.A..

Le Amministrazioni, ai fini dell'emissione degli Ordinativi di noleggio, faranno riferimento ai canoni unitari offerti fino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile;

f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

ARVAL  
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Paolo Ghinolfi



g) il Fornitore ha costituito una rete di assistenza come disciplinato all'articolo 11 del Capitolato Tecnico;

h) il Fornitore ha attivato un Call Center secondo quanto disposto dall'articolo 14 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero verde disponibile nelle 24 ore giornaliere tutti i giorni dell'anno, senza alcun onere per le Amministrazioni contraenti;

h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.- Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di noleggio.

*Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI**


1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Disciplinare di gara, Offerta Economica, Modello Ordinativo di fornitura, cauzione definitiva, polizza RCT e polizza RCO.

**ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione ha per oggetto il servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli diversi (tipologie e sub-tipologie indicate all'articolo 4

ARVAL  
Inter-Group  
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Paolo Ghinoli



del Capitolato Tecnico e nell'Offerta Economica) di nuova produzione ed immatricolazione, senza autista, per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19/2007


s.m.i.


Sono compresi i seguenti servizi:

a) "servizio di noleggio" ivi compreso la consegna, l'immatricolazione, le revisioni e i bollini blu;

b) "servizi connessi" - **compresi nel canone mensile di noleggio** - inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione di carrozzeria, meccaniche ed elettriche degli autoveicoli noleggiati, la fornitura pneumatici (compresi quelli termici o da neve) e le relative attività di montaggio e smontaggio, il servizio di intervento e recupero dei veicoli in caso di guasto meccanico o sinistro stradale da garantire a livello europeo, il servizio di sostituzione dei veicoli in caso di indisponibilità per qualunque causa degli stessi da garantire a livello europeo, la copertura assicurativa, nazionale ed internazionale (paesi UE), contro ogni rischio senza applicazione di franchigia e gestione sinistri, servizio di call center, inoltro delle notifiche di contravvenzione così come previsto all'articolo 17 del Capitolato Tecnico.

c) "allestimenti aggiuntivi opzionali" - non inclusi nel canone mensile di noleggio - che potranno essere richiesti dalle Amministrazioni. Gli allestimenti aggiuntivi opzionali (elencati a mero titolo esemplificativo all'articolo 2 del Capitolato Tecnico), non sono un elemento vincolante per il Fornitore rispetto ai modelli offerti dallo stesso in sede di gara. Contestualmente alla scelta dell'autoveicolo offerto

  
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Paolo Glinolfi



ciascuna Amministrazione potrà richiedere gli allestimenti aggiuntivi, se presenti a catalogo, con riguardo al modello di auto offerto. Prima di procedere con l'emissione dell'Ordinativo di noleggio l'Amministrazione richiederà al Fornitore, con riferimento agli allestimenti aggiuntivi, il listino prezzi di questi ultimi. Il costo degli allestimenti opzionali sarà uguale al prezzo di listino al momento dell'ordine, decurtato della percentuale di sconto ricavata, per ciascuna sub-tipologia, dalla differenza tra il canone mensile a base di gara e il canone mensile offerto dal Fornitore in fase di gara, suddiviso per il canone mensile a base di gara, moltiplicato 100.


2. Nell'oggetto della Convenzione è altresì compreso l'acquisto, da parte del Fornitore, dei veicoli usati di proprietà dell'ASL TO3 (Allegato n° 1 al Capitolato Tecnico), per un importo complessivo di Euro 24.000,00 (IVA esclusa).

3. Le tipologie di autovetture, le caratteristiche tecniche e l'allestimento minimo di ciascun mezzo sono specificati rispettivamente agli articoli 4 e 25 del Capitolato Tecnico.

4. Con riferimento alle tipologie di veicoli oggetto di Convenzione, nell'ambito del quantitativo totale stimato indicato, non è vincolante per S.C.R. e per le Amministrazioni contraenti, né il noleggio della quantità di auto indicata, né la suddivisione delle quantità che saranno ordinate per i singoli modelli, in quanto determinate e dimensionabili di volta in volta sulla base delle effettive esigenze delle Amministrazioni.

5. Il presente servizio dovrà essere eseguito con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare

ARVAL Group  
ARVAL SERVICE PER L'ITALIA S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Paolo Zeninoli



di gara. I singoli contratti di noleggio tra ciascuna singola Amministrazione e il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato Tecnico e dagli Ordinativi di noleggio che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire del servizio di cui alla presente Convenzione. I singoli contratti di noleggio vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di noleggio, che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, in cui dovranno essere espressamente indicati:


- descrizione (tipologia e sub-tipologia) e quantità di auto da noleggiare;
- combinazione di durata/percorrenza chilometrica (36 mesi/90.000 Km o 48 mesi/60.000 Km);
- allestimenti aggiuntivi (se richiesti);
- ubicazione del luogo di consegna della/delle auto richieste in noleggio ;
- riferimenti per la fatturazione.

6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R. - Piemonte S.p.A., nell'ambito del quantitativo totale stimato, al noleggio della quantità di auto indicata né al rispetto della suddivisione delle quantità che saranno ordinate per i singoli modelli, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di noleggio deliberati dalle Amministrazioni che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

### ART. 3 – IMPORTO MASSIMO SPENDIBILE

1. L'importo massimo spendibile, che prescinde dalla quantità di autoveicoli stimata entro il quale le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di

ARVAL GROUP  
ARVAL SERVICE LEASING ITALIA S.P.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Paolo Ghinolfi



noleggio, è pari ad Euro 12.229.940,00

(dodicimilioniduecentonovantanovemilanovecentoquaranta/00) oltre I.V.A.;

oneri della sicurezza pari ad Euro 0 (zero).


2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, ad eseguire il servizio di noleggio nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal Capitolato Tecnico, dalla presente Convenzione e dal Disciplinare di gara, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di noleggio, sino alla concorrenza dell'*importo massimo* indicato al precedente comma 1.

I corrispettivi dovuti al *Fornitore* dalle *Amministrazioni Contraenti* in forza degli *Ordinativi di noleggio*, sono rappresentati dai canoni mensili relativi al servizio di noleggio di ciascun autoveicolo e della prestazione dei servizi connessi. Non sono inclusi nel canone mensile di noleggio gli allestimenti aggiuntivi di cui all'articolo 2 del Capitolato Tecnico. Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopraindicati, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 10, punto 4.

3. L'*importo massimo*, di cui al precedente comma 1, della Convenzione esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di noleggio emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà erogare il servizio di noleggio autovetture oggetto di Convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione stessa.

#### ART. 4 - DURATA

ARVAL  
S.p.A.  
ARVAL SERVICE LEASING ITALIA S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Paolo Minolfi



La presente Convenzione ha una durata di 2 (due) anni dalla sottoscrizione della medesima.

I singoli Contratti di Noleggio, che saranno stipulati dalle Amministrazioni a seguito di emissione degli Ordinativi di fornitura e regolati dalle clausole contenute nella presente Convenzione, avranno durata pari a 36 mesi/90.000 Km oppure 48mesi/60.000 Km, a decorrere dalla data in cui l'autoveicolo verrà consegnato e messo a disposizione.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di noleggio, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto.


#### **ART. 5 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e a quanto espressamente previsto nel Capitolato Tecnico e nel

Disciplinare di gara, a:

- a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;
- b) assistere le Amministrazioni nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- c) garantire che il servizio in oggetto sia eseguito in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare e nell'Ordinativo di fornitura;
- d) consegnare i singoli autoveicoli con le modalità e tempi indicati all'art. 5 del Capitolato Tecnico;
- e) consegnare i singoli autoveicoli nel luogo che verrà indicato nell'Ordinativo di noleggio da ciascuna Amministrazione Contraente, nel

ARVAL SERVICE ITALIA S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Paolo Ghinolfi





rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e nel Capitolato

Tecnico;

f) garantire, per tutta la durata del contratto di noleggio, la disponibilità dei modelli di vetture offerti, salvo il caso di cessata produzione da parte della casa costruttrice (vedi successivo articolo 7 e articolo 4 del Capitolato

Tecnico);

g) mettere a disposizione veicoli sostitutivi, nei casi previsti all'articolo 12 del Capitolato Tecnico;

h) dotare tutti gli autoveicoli da fornire in noleggio delle coperture assicurative indicate all'articolo 15 del Capitolato Tecnico;

i) mettere a disposizione dell'autoveicolo noleggiato un "Manuale Operativo", come indicato all'articolo 16 del Capitolato Tecnico;


j) garantire e gestire tutti gli interventi tecnici, ordinari e straordinari, necessari ad assicurare il buon funzionamento degli autoveicoli nelle modalità indicate all'articolo 10 del Capitolato Tecnico;

k) assicurare la presenza, in ogni provincia Piemontese, di una rete di punti di assistenza convenzionati con il Fornitore (Centri di servizio), presso i quali gli autoveicoli noleggiati potranno fruire degli interventi necessari, come indicato all'articolo 11 del Capitolato Tecnico;

l) assicurare il servizio di soccorso stradale come previsto all'articolo 13 del Capitolato Tecnico;

m) mettere a disposizione, per tutto il periodo contrattuale e a titolo gratuito, un call center al quale rivolgersi per ogni richiesta/segnalazione inerente l'esecuzione del contratto, come indicato all'articolo 14 del Capitolato Tecnico;

ARVAL  
DNP FINANCIALS GROUP  
ARVAL SERVICE CENTER ITALIA S.p.A.  
Amministratore delegato e Direttore Generale  
Paolo Ghinolfi



n) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate all'articolo 21 del

Capitolato Tecnico e meglio dettagliate congiuntamente tra S.C.R. e Fornitore

a seguito di stipula della presente Convenzione;

o) consentire a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per

quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche

senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle

prestazioni oggetto degli Ordinativi di noleggio nonché a prestare la propria

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### **ART. 6 – CONSEGNA**

La consegna dei singoli autoveicoli sarà effettuata dal Fornitore nei tempi,

luoghi e con le modalità stabilite all'articolo 5 del Capitolato Tecnico. Il luogo

di consegna verrà precisato nell'Ordinativo di fornitura.

#### **ART. 7 – PREASSEGNAZIONE GRATUITA E CESSATA**

##### **PRODUZIONE**

1. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di consegna, per motivi

non imputabili alle Amministrazioni contraenti, il Fornitore è tenuto a

comunicarlo per iscritto (anche via fax) all'Amministrazione contraente con

almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di consegna. Nella

stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna,

secondo le indicazioni di cui all'articolo 6 del Capitolato Tecnico.

Contestualmente alla comunicazione di cui sopra, il Fornitore renderà


immediatamente disponibile in preassegnazione gratuita all'Amministrazione

un veicolo di pari o superiore tipologia a quello ordinato, nel rispetto di

quanto prescritto all'articolo 6 del Capitolato Tecnico.

2. Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della

ARVAL SERVICE ITALIA S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Paolo Ghinolfi



Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di qualche modello per cessata produzione o altro, il Fornitore dovrà fornire, al medesimo canone di noleggio, il modello restyling della vettura oppure, se inesistente, una vettura di classe uguale a quella offerta (compresi gli stessi optional). Naturalmente, a discrezione del Fornitore, possono essere offerti più modelli di vettura e/o in caso di impossibilità di fornire vettura di restyling uguale, si accetta modello di classe superiore, senza aumento del canone.

#### **ART. 8 – ATTIVITA' DI CONTROLLO**

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **ART. 9 – OBBLIGHI DI S.C.R. - PIEMONTE IN RELAZIONE ALL'USO DEGLI AUTOVEICOLI**


S.C.R. – Piemonte si obbliga a far sottoscrivere, alle Amministrazioni che aderiranno alla presente Convenzione, contestualmente alla compilazione dell'Ordinativo di fornitura, un'informativa attraverso la quale dichiarano di attenersi agli obblighi elencati all'articolo 23 del Capitolato Tecnico.

#### **ART. 10 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. I corrispettivi per le prestazioni contrattuali, così come dettagliati nell'Offerta Economica e che si intendono qui richiamati, relative ai singoli ordinativi di noleggio è così articolato:

- canone mensile relativo al servizio di noleggio di ciascun autoveicolo di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) della presente Convenzione e della prestazione dei servizi connessi di cui al comma 1, lett. b) del medesimo articolo, nonché di ogni altra prestazione richiesta per

ARVAL  
DNP PARTS GROUP  
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Stefano Ghinolfi



l'esatto adempimento contrattuale;

- allestimenti aggiuntivi opzionali richiesti dalle Amministrazioni - non inclusi nel canone mensile di noleggio (vedi articolo 2 del presente documento);
- eccedenze chilometriche come stabilite e disciplinate all'articolo 20 del Capitolato Tecnico.

Per le prestazioni di cui sopra, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro presentazione di regolari fatture, che dovranno essere completate con il riferimento al CIG (Codice Identificativo della Gara), e che dovranno essere inviate a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di fornitura.

Il Fornitore aggiudicatario, che assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136, dovrà emettere, per ciascuna Amministrazione, un'unica fattura mensile relativa a tutti gli autoveicoli noleggiati. La fatturazione avverrà in canoni mensili posticipati.

In particolare i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) IBAN IT55Y010053808000000000915 acceso presso Istituto bancario BNL Agenzia di Scandicci (FI).

I soggetti delegate ad operare su detto Conto Corrente sono:


Paolo GHINOLFI C.F. GHNPLA65A18H223T;

Juan JIMENEZ C.F. JMNJNU71D06Z110N;

Davide ATZENI C.F. TZNDVD68T29B354B;

Luca TOSCANI C.F. TSCLCU69L21D612X.

ARVAL  
one partner group  
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Paolo Ghinolfi



2. Il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni, rispetto ai termini stabiliti dal precedente comma 3, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R alla Amministrazione inadempiente, potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative a nuovi Ordinativi di fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente.

3. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificato attraverso la presentazione da parte del Fornitore di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità, ovvero la verifica della medesima regolarità da parte dell'Amministrazione contraente.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 2, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

4. I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della Convenzione fatta salva, a partire dal secondo anno di vigenza della Convenzione, la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. con le modalità stabilite nell'art. 115 del medesimo decreto. In mancanza di pubblicazione dei dati rilevati dall'Istituto di statistica, di cui sopra, la revisione viene operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

~~ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.  
Amministratore delegato e Direttore Generale  
Stefano Ghisolfi~~

~~ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.  
Piemonte  
S.p.A.  
C.so Marconi, 10 - 10125 Torino~~


5. Relativamente all'acquisto, da parte del Fornitore, delle auto in disuso di proprietà dell'ASL TO3, le modalità di fatturazione e pagamento saranno concordate tra l'Amministrazione ASL TO3 e il Fornitore stesso successivamente alla stipula della presente Convenzione.


#### **ART. 11 – PENALI**

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, S.C.R. e la singola Amministrazione contraente potranno applicare penalità secondo quanto specificato all'articolo 22 del Capitolato Tecnico.

#### **ART. 12 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'articolo 22 del Capitolato Tecnico e al precedente art. 11, dovranno essere contestati al Fornitore, a seconda del tipo di penale come di seguito specificato, per iscritto da S.C.R. – Piemonte S.p.A. o dalla singola Amministrazione Contraente, ed in tale ultimo caso, dovranno essere comunicati dall'Amministrazione - per conoscenza - a S.C.R. - Piemonte S.p.A. In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

  
ARVAL SERVICE ITALIA S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Piero Ghinoli

  
S.C.R. Piemonte S.p.A.  
Via Merloni, 10 - 10124 Torino

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'articolo 22, nn. da 1 a 8 e 11 del Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.


2. L'inadempimento contrattuale di cui al n. 9 dell'articolo 22 del Capitolato Tecnico potrà essere contestato al Fornitore esclusivamente dall'Amministrazione ASL TO3 secondo la procedura descritta nel presente articolo.

3. Le Amministrazioni Contraenti, ai fini della riscossione delle penali, potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. - Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo 13 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di cui all'articolo 22, nn. da 1 a 9 (9 solo per ASL TO3) del Capitolato Tecnico, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare, avvalendosi della cauzione, al Fornitore penali di cui all'articolo 22, nn 10 e 11 del Capitolato Tecnico, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo spendibile della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali

ARVAL  
ARVAL SERVICE-LEADER ITALIA S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Paolo Ghinolfi



maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%, S.C.R. -

Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole

Amministrazioni Contraenti, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non

esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la

quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento

della medesima penale.

### ART. 13 – GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha

presentato un deposito cauzionale definitivo pari a Euro 712.848,50=

(settecentododicimilaottocentoquarantotto/50). In merito allo svincolo ed alla

quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del

D.Lgs. 163/06 s.m.i..

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,

del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici

giorni, a semplice richiesta di S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è

estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e

corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli

effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei


singoli Ordinativi di fornitura.


2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal

Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;

pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto al

precedente all'art. 11, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche

  
ARVAL SERVICE GROUP  
ARVAL SERVICE GROUP ITALIA S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Piero Ghinolfi

  
Regione Piemonte  
S.C.R. Piemonte  
S.p.A.  
Piazzale C.C. 50 Marconi, 10 - 10125 Torino



relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di noleggio, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di noleggio e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà

~~ARVAL SERVICE ITALIA S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Paolo Ghinolfi~~

Regione Piemonte -  
S.C.R. Piemonte S.p.A.  
C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A.


7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di noleggio, fermo restando il risarcimento del danno.

#### ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo massimo spendibile della Convenzione;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni finanziarie relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A;

ARVAL  
DIP. PAVIA/5/2009  
ARVAL SERVICE ITALIA S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Piero Ghinolfi



- nel caso indicato all'articolo 12 del Capitolato Tecnico (in caso di Furto) sarà risolto di diritto il relativo contratto di noleggio;

- in tutti gli altri casi esplicitati nella documentazione di gara.

Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

2. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di noleggio, S.C.R. - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di noleggio risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto di S.C.R. - Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno e al rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

3. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di

ARVAL  
ARVAL SERVICE ITALIA S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Paolo Ghinolfi



avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

#### **ART. 15 – SUBAPPALTO**

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta non intende affidare nessun servizio in subappalto.

#### **ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.


2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.A. fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto, la Convenzione. Conseguentemente le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti gli Ordinativi di fornitura.

3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

#### **ART. 17 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il Dott. Francesco LAZZARO, Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.-

ARVAL  
ARVAL SERVICE LEASING S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Paolo Ghinolfi



Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

#### **ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'Ordinativo di noleggio allegato alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di noleggio nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui agli artt. 11, 14 e 15 della presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 13 della presente Convenzione.


3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla conclusione di ogni singolo noleggio, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. e al fornitore il certificato di regolare esecuzione del servizio in oggetto.

#### **ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si presta il servizio, anche in

ARVAL  
DIVE PARTNER GROUP  
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Paolo Ghinolfi



relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di prestazione del servizio.


Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di noleggio non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.


Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di noleggio quale parte integrante dello stesso.

Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

## ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con

  
ARVAL SERVICE ITALIA S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Piero Ghinolfi



particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.


3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla *Convenzione* e alla sua esecuzione nonché ai singoli *Ordinativi di fornitura* per la gestione della *Convenzione* medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle *Amministrazioni* ed al *Fornitore*.

4. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

5. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

6. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

ARVAL SERVICE GROUP  
ARVAL SERVICE ITALIA S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Paolo Ghinolfi



7. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente *Convenzione*, le *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

#### **ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI**

Le spese relative alla stesura della *Convenzione*, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del *Fornitore*.

#### **ART. 22 – DISCIPLINA APPLICABILE**

1. Il servizio oggetto d'appalto è regolata dalla presente *Convenzione*, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico, Offerta Economica, dal Disciplinare di gara e dai loro allegati.

2. Il presente servizio è altresì regolato dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente *Convenzione* e relativi allegati.

#### **ART. 23 - FORO COMPETENTE**


Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente *Convenzione* o relativa ai singoli contratti di noleggio è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

#### **ART. 24 – CLAUSOLA FINALE**

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della *Convenzione* e/o degli Ordini di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della *Convenzione* o dei singoli Ordinatori di fornitura (o di parte di essi) da parte

ARVAL  
DIPARTIMENTO  
ARVAL SERVICE CENTER ITALIA S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Paolo Ghinolfi






di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non  
costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime  
parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, li 28 GEN. 2011

S.C.R. - Piemonte S.p.A.



Il Fornitore

 **ARVAL**  
DNP PARIBAS GROUP  
**ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.**  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Paolo Ghinolfi